



Comune di Montagnana
Regione del Veneto
Provincia di Padova

PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

DICEMBRE 2018

Allegato alla deliberazione del C.C. n. del

**Regolamento del mercato
dell'Antiquariato e del collezionismo**





Regolamento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto	4
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Fonti normative.....	4
CAPO II – DISCIPLINA GENERALE.....	5
Articolo 4 Giorno ed orari di svolgimento.....	5
Articolo 5 Aree di svolgimento della manifestazione.....	5
Articolo 6 Modalità di assegnazione dei posteggi	5
Articolo 7 Requisiti richiesti ai partecipanti	6
Articolo 8 Specializzazioni merceologiche.....	6
Articolo 9 Assegnazione posteggi agli operatori professionali.....	7
Articolo 10 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali.....	8
Articolo 11 Revoca e decadenza del posteggio / assenze	8
Articolo 12 Assegnazione posteggi agli operatori non professionali.....	8
Articolo 13 Controlli.....	9
Articolo 14 Concessionario.....	10
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	11
Articolo 15 Regole per lo svolgimento del mercato.....	11
Articolo 16 Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi e smaltimento dei rifiuti	12
Articolo 17 Sanzioni	12
Articolo 18 Norma finale.....	12



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche in occasione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo, che verrà denominato Mercatino di Montagnana.
2. Il Mercatino ha come oggetto la vendita di oggetti d'antiquariato, cose vecchie ed usate, l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, libri e stampe.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento (da ora "regolamento") si intende per:
 - a) Mercatino: il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo di Montagnana, istituito con deliberazione C.C. n. 33 del 04.07.2005, ai sensi dell'art. 9 della LR. 10/2001 e della DGR 9 novembre 2001 n. 2956;
 - b) Operatore professionale: il titolare di autorizzazione ad esercitare su area pubblica l'attività in modo professionale;
 - c) Operatore professionale precario: soggetto autorizzato temporaneamente ad esercitare il commercio su aree pubbliche non titolare di posteggio;
 - d) Hobbista: chi non esercita abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale ed è in possesso del tesserino di hobbista (art. 9 co. 2, LR. 10/2001);
 - e) Tesserino hobbista: il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune di Venezia per i non residenti nel Veneto, contenente le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione (esauriti i quali egli non potrà più partecipare a tale titolo, nell'anno solare in corso, ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo) (DGR. 2956/2001);
 - f) Concessionario: il soggetto al quale il Comune affida la gestione del mercatino nonché la cura di ogni attività gestionale inerente al suo svolgimento, sulla base apposita convenzione (art. 9, co. 9 LR. 10/2001);

Articolo 3 Fonti normative

1. Il regolamento è adottato nel rispetto e in funzione di quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 s.m.i.;
 - b) Legge n. 241/1990;
 - c) Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 s.m.i.;
 - d) Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956;
 - e) DLgs. n. 59 del 26/3/2010;
 - f) DGRV n. 986 del 18 giugno 2013;
 - g) DGRV n. 1017 del 29/6/2016;
 - h) DGRV n. 1552 del 10/10/2016.



CAPO II – DISCIPLINA GENERALE

Articolo 4 Giorno ed orari di svolgimento

1. Il Mercatino si svolge la terza domenica di ogni mese, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto;
2. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 07.00 e non oltre le ore 08.00
3. Il Mercatino avrà inizio non prima delle ore 08.00 e terminerà non oltre le ore 20.30 ;
4. Il posteggio non potrà essere abbandonato prima delle ore 15.00 nei mesi invernali, da ottobre a marzo, e non prima delle ore 18.00 nei rimanenti mesi
5. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà modificare gli orari.
6. quando la 3° domenica del mese coincide con la Santa Pasqua, il mercatino si svolgerà il lunedì cosiddetto dell'Angelo.
7. Potranno essere effettuati mercatini straordinari in numero non superiore a n. 3 all'anno.
8. La Giunta Comunale per motivi straordinari, con propria deliberazione, provvederà all'individuazione delle date di effettuazione degli eventuali mercatini straordinari, ad anticipare o a posticipare la data di svolgimento del Mercatino in concomitanza di ricorrenza civile o religiosa, ed all'eventuale sospensione motivata dello stesso;
9. La Giunta comunale, qualora le aree individuate per lo svolgimento del mercatino dovessero risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Montagnana per lo svolgimento di manifestazioni in occasione di eventi particolari, potrà, con proprio provvedimento, individuare altre vie del Centro Storico ove trasferire in via straordinaria il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo.

Articolo 5 Aree di svolgimento della manifestazione

1. Il Mercatino si svolge lungo via Matteotti, via Villia, Piazza Martiri della Libertà e via Carrarese, come individuato nella planimetria allegata.
2. In caso di maltempo o per necessità organizzative l'area di svolgimento del Mercatino potrà essere ridotta, con diversa collocazione dei banchi, su disposizione del personale di Polizia Locale operante.
3. Dovrà essere garantito il corretto transito dei mezzi di soccorso, anche nel caso di affidamento in gestione a concessionario.
4. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni.

Articolo 6 Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Al Mercatino sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di 121 operatori di cui numero:
 - a) 61 operatori professionali titolari di autorizzazione di cui al DLgs. 114/1998 con dislocazione progressiva a riempimento della via Matteotti da ovest ad est, via Villia e Piazza Martiri della Libertà con posteggi intervallati ad una distanza pari a m.1 e di misura:



via Matteotti	29 posteggi	4x3
via Matteotti	1 posteggio	10x3
via Matteotti	23 posteggi	8x3
via Villia	1 posteggio	4x3
Piazza Martiri della Libertà	4 posteggi	4x3
Piazza Martiri della Libertà	2 posteggi	8x3
Piazza Martiri della Libertà	1 posteggio	10x3

- b) 60 operatori non professionali (hobbisti) di cui all'art. 9 della LR. 10/2001 con dislocazione progressiva a riempimento di via Carrarese e via Matteotti da est verso ovest con posteggi intervallati ad una distanza di m.1 e di misura:

via Carrarese	8 posteggi	4x3
via Carrarese	11 posteggi	3x3
via Carrarese	1 posteggio	2.5x3
via Carrarese	1 posteggio	4,8x2.5
via Matteotti	17 posteggi	4x3
via Matteotti	4 posteggi	4,8x2.5
via Matteotti	14 posteggi	3x3
via Matteotti	4 posteggi	2.5x3

2. Disposizioni particolari potranno essere ordinate dalla Polizia Locale, anche in forma verbale.

Articolo 7 Requisiti richiesti ai partecipanti

- Al Mercatino possono partecipare operatori aventi i seguenti requisiti di legge:
 - operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della L.R. 10 del 06.04.2001 e s.m.i. che esercitano l'attività in modo professionale;
 - soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale,(Hobbisti) ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della LR. 10/2001.

Articolo 8 Specializzazioni merceologiche

- Gli operatori ammessi al Mercatino possono porre in vendita unicamente quanto indicato nel precedente articolo 1 co. 2 ed in particolare:
⇒ Antiquariato - cose vecchie ed usate quali: opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori ed elementi di arredamento, argenti e silver-plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi abbigliamento usato vintage, casalinghi, ecc.;
Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigorosa qualità.



- ⇒ Oggetti da collezione quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico) titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statue e riproduzione di animali.
2. Sono **esclusi** dalla commercializzazione:
 - a) le merci di nuova produzione e le opere di nuova realizzazione, anche se d'ingegno;
 - b) l'abbigliamento in genere e l'arredo casa in tessuto non compreso nel comma precedente;
 3. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce posta in vendita.
 4. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al DLgs 114/1998
 5. Gli operatori non professionali non possono vendere beni di valore superiore ciascuno ad €. 258,23.
 6. In sede di accesso al Mercatino le specializzazioni merceologiche, al fine dell'ammissione, saranno valutate con insindacabile giudizio del personale di Polizia Locale operante. Le merci non conformi eventualmente esposte successivamente potranno essere fatte ritirare dallo stesso personale previa diffida verbale.
 7. Agli operatori non professionali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'Autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) come previsto dal Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
 8. All'interno dell'area del Mercatino è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche indicate.
 9. E' vietata ogni forma di asta.

Articolo 9 Assegnazione posteggi agli operatori professionali

1. L'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali avviene tramite selezione per bando pubblico in conformità a quanto previsto dalla LR. 10/2001, dalla DGR. 2956/2001, dalla DGR. 2113/2005 e s.m.i., dall'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, dai successivi documenti unitari della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 e del 03.08.2016 e dalle DGR. 986/2016 e s.m.i., DGR. 1017/2016 e DGR. 1552/2016; la domande di partecipazione al bando



pubblico dovranno essere trasmesse telematicamente ai sensi del DPR. 160/2010.

2. Il Comune provvede al rilascio della concessione/autorizzazione, come previsto dalla normativa sopra richiamata.

Articolo 10 Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 8.00 del giorno in cui si svolge il Mercatino sono assegnati a titolo precario agli operatori professionali non concessionari presenti secondo una graduatoria di spunta formata in base al più alto numero di presenze al mercatino e, in caso di parità, secondo la maggior anzianità di iscrizione al REA.

Articolo 11 Revoca e decadenza del posteggio / assenze

1. L'assegnatario incorre nella revoca della concessione del posteggio, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti sull'attività commerciale su aree pubbliche, anche nei casi seguenti:
 - a) reiterata mancata corrispondenza dei prodotti posti in vendita alle tipologie merceologiche previste dal presente regolamento;
 - b) mancato pagamento degli oneri, tributi e canoni dovuti e del rimborso per i servizi inerenti il mercato;
 - c) subconcessione a terzi del posteggio assegnato.
2. Nel caso in cui il titolare del posteggio rimanga assente ingiustificato per un massimo di tre volte, anche non consecutive, nell'arco di un anno, perderà il diritto al posteggio, con relativa decadenza dell'autorizzazione.
3. Nel calcolo delle assenze, cui al comma precedente, non viene tenuto conto dei mercatini che, per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo, né per le assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia purché documentate.

Articolo 12 Assegnazione posteggi agli operatori non professionali

1. Le domande per partecipare al mercatino dell'antiquariato devono essere presentate al SUAP almeno 15 giorni prima della data di effettuazione del mercatino complete di tutta la documentazione richiesta.
2. Ciascun richiedente potrà usufruire di un solo posteggio.
3. Ciascuna domanda deve contenere:
 - dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale;
 - dichiarazione della qualità di operatore non professionale e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art 9 co. 4 lett. a) della LR. 10/2001 s.m.i., con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete, dovrà pervenire, a pena di esclusione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del mercatino.



5. Le domande di partecipazione al mercatino per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 8 co. 1 del presente Regolamento non saranno accolte.
6. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno, per un massimo di 6 presenze le cui date devono essere chiaramente indicate.
7. L'operatore non professionale (hobbista) non potrà essere sostituito da altre persone e dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata del mercatino.
8. L'operatore non professionale (hobbista) deve altresì presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco viene vidimato dal Comune, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.
9. Agli operatori non professionali (hobbisti) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza e tenuta del registro) come previsto dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
10. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione.
11. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello precedente, ove nell'anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In subordine si procederà mediante sorteggio.
12. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente dalla Polizia Locale, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta assegnazione del posteggio al mercatino non crea in capo all'operatore non professionale (hobbista) alcun diritto di priorità.
13. La graduatoria mensile per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali è pubblicata, a cura del SUAP, all'albo pretorio on line del comune di Montagnana almeno 3 giorni prima dello svolgimento del mercatino.

Articolo 13 Controlli

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto ad eseguire l'attività di controllo e ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali.



Articolo 14 Concessionario

1. Le funzioni di gestione ed organizzazione del Mercatino dell' Antiquariato e del Collezionismo possono essere affidate dal Comune a soggetti privati o ad Associazioni di Categoria con le forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. L'Affidamento a terzi delle funzioni di gestione ed organizzazione del Mercatino, può essere operato sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore.
3. L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dal concessionario secondo le modalità stabilite con apposita convenzione. L'assegnazione potrà essere fatta esclusivamente ad operatori aventi i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.
4. Al soggetto gestore è vietato chiedere ed introitare a qualunque titolo somme superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale e dalle tariffe di legge.
5. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidata a terzi:
 - il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, comma 1, della LR. 10/2001;
 - il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a);
 - l'attività di vigilanza ed in particolare la timbratura ai c.d. "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.
6. Il concessionario sarà tenuto al pagamento, della tassa occupazione spazi, della tariffa smaltimento rifiuti, dell'importo relativo allo spazzamento dell'area.



CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 Regole per lo svolgimento del mercato

1. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del mercato e nell'orario di svolgimento del medesimo; la presenza al mercato si intende maturata solo ove l'espositore sia presente dall'apertura fino all'ora stabilita di chiusura.
2. Gli operatori professionali devono esporre in modo ben visibile l'autorizzazione/concessione del posteggio, rilasciata dal SUAP . Gli hobbisti dovranno essere in possesso del tesserino di riconoscimento e non aver esaurito le presenze annuali consentite.
3. La massima superficie coperta non può superare lo spazio concesso e l'occupazione deve rimanere all'interno di detta superficie.
4. Durante lo svolgimento del Mercatino è fatto divieto di:
 - a) fare uso di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e le diffusione dei suoni;
 - b) insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita; a tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
 - c) danneggiare la pavimentazione;
 - d) turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - e) vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - f) infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - g) accedere all'area del Mercatino con autoveicoli aventi portata complessiva superiore a t. 3,5.
 - h) parcheggiare fuori dalle aree indicate;
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
6. E' fatto divieto agli espositori di dividere il proprio posteggio con altri commercianti, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente ed è fatto divieto di scambio di posteggio tra operatori. Nonché assumere in carico merce in conto vendita di altri colleghi sprovvisti della relativa concessione.
7. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercatino.
8. Ogni operatore, o il concessionario, dovrà provvedere affinché i rifiuti siano raccolti in appositi contenitori messi a disposizione.
9. Ai sensi dell'art.126 e 128 del testo unico della Legge di Pubblica Sicurezza, l'espositore ha l'obbligo della tenuta del registro, previsto dall'art. 247 del regolamento del testo unico. Tale obbligo non si applica agli hobbisti e agli operatori professionali che vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo (per valore esiguo s'intende il valore del bene inferiore a 250 euro) .



Articolo 16 Corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi e smaltimento dei rifiuti

1. Gli operatori, o il concessionario, sono obbligati alla corresponsione al Comune del canone di occupazione di suolo pubblico secondo le modalità e gli importi stabiliti nel relativo regolamento.
2. Gli operatori, o il concessionario sono obbligati al pagamento al Comune anche tramite l'Ente Gestore della tariffa di smaltimento rifiuti giornaliera, riferita alla superficie complessiva occupata ed al corrispettivo per lo spazzamento dell'area.
3. Il Comune si riserva la possibilità di stabilire, con apposita delibera di Giunta comunale, forme di incentivazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riduzioni temporanee del corrispettivo occupazione suolo pubblico e/o TARI.

Articolo 17 Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. Le violazioni agli ordini anche verbali impartiti dagli operatori di Polizia Locale in esecuzione alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate, previa diffida verbale, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. 267/2000.
2. L'inottemperanza alla diffida nel caso di vendita di prodotti diversi dalle merceologie ammesse comporterà l'allontanamento dal posteggio con conseguente esclusione dalla graduatoria per l'intero anno solare per gli operatori non professionali. Per i titolari di concessione decennali si procederà secondo le norme del DLgs. 114/1998 - articolo 29.

Articolo 18 Norma finale

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni e leggi in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di svolgimento del Mercatino dell' Antiquariato e del Collezionismo approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 04.07.2005.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on -line del Comune.